



Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 27/09/2013

Oggetto :

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARNAFIGI E DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO (ART. 148 DEL D.LGS. 42/2004 - D.LGS. 63/2008 E ART. 4 DELLA L.R. 32/2008). DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilatredici** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21** e minuti **00** nella sala riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	Sindaco	X	
GALLESIO MARCO	Consigliere	X	
SACCHETTO ANDREA	Consigliere	X	
BELTRAME LUCA	Consigliere		X
MIGLIORE IVO	Consigliere	X	
DARDO LUCA	Consigliere		X
COSTAMAGNA ROBERTO	Consigliere	X	
MONDINO MARTA	Consigliere	X	
GHIGO MARIA ROSA	Consigliere		X
MANA BRUNO	Consigliere	X	
CARUGO DR. FABIO	Consigliere	X	
RIVOIRA CARLO	Consigliere	X	
AUDISIO ARCH. NADIA	Consigliere	X	
Totale		10	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PAROLA Dr.Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte in data 1 dicembre 2008 ha promulgato la legge n.32: "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n.137)*";
- la finalità di detta legge regionale è l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D. Lgs. n.42/2004;
- al comma 1 dell'art.3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 2 del medesimo articolo si prevede che per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l'autorizzazione paesaggistica è delegata in via residuale, ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "*Commissione Locale per il Paesaggio*", da costituirsi in forma singola o associata;
- al successivo art. 4 della legge regionale, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs n.42/2004, vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.
- l'articolo 8 di suddetta Legge Regionale 1.12.2008, n. 32, prevede l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 14 della legge regionale n. 20/1989, il quale obbligava i Comuni ad integrare la Commissione Igienico Edilizia Comunale con un esperto eletto dal Consiglio Comunale e avente comprovata esperienza nella tutela dei valori dei beni ambientali, al fine di esprimere il parere di competenza sugli interventi in zone vincolate;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n.34 -10229, modificata dalla deliberazione G.R. del 16 dicembre 2008 n. 58-1031, sono state fornite le indicazioni per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica della Commissione, in particolare si è stabilito che i componenti della Commissione Locale per il paesaggio non potranno essere contestualmente membri della Commissione Edilizia ma potranno svolgere attività edilizia nel medesimo comune, astenendosi dall'assistere all'esame della loro pratica allontanandosi dall'aula;
- le Amministrazioni Comunali di Lagnasco e di Scarnafigi hanno avviato un confronto per la definizione dei rapporti in un'ipotesi di costituzione associata della Commissione per il paesaggio atteso che il territorio dei Comuni sopra indicati costituisce un ambito unitario ed omogeneo sotto il profilo socio-economico, culturale, paesaggistico ed ambientale, caratterizzato anche da contorni geografici storicamente e orograficamente definiti;
- ai sensi delle premesse sopra richiamate, le Amministrazioni Comunali di Lagnasco e di Scarnafigi hanno deciso di convenzionarsi al fine di costituire una Commissione Locale del Paesaggio a livello intercomunale in possesso di idonei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs n.42/2004, individuando nelle rispettive Giunte gli Organi deputati alla nomina dei componenti della Commissione;
- per il funzionamento della Commissione deve essere approvato apposito regolamento ed i rapporti fra i Comuni aderenti devono essere disciplinati da apposita convenzione;
- A tale proposito gli uffici comunali hanno predisposto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio e lo schema di convenzione i quali vengono allegati, rispettivamente sotto la lettera B) e sotto la lettera A), alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso;

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione;

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi (ex art. 30 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.) redatto per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 del D.Lgs n.42/2004 e dall'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni (All. A)

Visto lo schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione predisposto dagli uffici comunali dei Comuni di Scarnafigi e Lagnasco (All. B);

Visto in particolare l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 42/2004, così come sostituito dal D.Lgs. 63/2008;

Vista la L.R. n. 32/2008 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-10229 del 1.12.2008 e n. 58/10313 del 16.12.2008;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE** in forma associata per i Comuni di Lagnasco e Scarnafigi ai sensi dell'art. 4, 1° comma, della L.R. n. 32/2008 e dell'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), la Commissione Locale per il Paesaggio, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del Codice citato ed i pareri previsti dall'art. 49, 15° comma, della legge regionale n. 56/77 e ss.mm.ii.
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse ampiamente in narrativa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione tra i Comuni di Lagnasco e Scarnafigi, per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **DI APPROVARE** il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio nel testo allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dei servizi tecnici di trasmettere alla Regione Piemonte copia della presente deliberazione, nonché delle NOMINE dei singoli componenti e dei rispettivi "curricula" in attuazione dell'art.4, comma 6 L.R. 32/08 .

A)

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IN FORMA ASSOCIATA
(Art 148 D.Lgs. 42/2004 e art 4 L.R. 32/2008)**

L'anno 2013 il giorno _____ del mese di _____ in Scarnafigi presso la residenza Municipale, corso Carlo Alberto n. 1

AVANTI A ME

Dott. Segretario Comunale del Comune di Scarnafigi, autorizzato per legge a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Testo Unico degli enti Locali, sono comparsi: il Comune di Scarnafigi in qualità di Comune associato per l'istituzione della Commissione locale per il Paesaggio rappresentato da _____ in qualità di _____ in ottemperanza della deliberazione di Consiglio Comunale di Scarnafigi n. ___ del _____ ;

il Comune di Lagnasco in qualità di Comune Associato per l'istituzione della Commissione locale per il Paesaggio rappresentato da _____ in qualità di _____ in ottemperanza della deliberazione di Consiglio Comunale di Lagnasco n. ___ del _____ ;

PREMESSO

Che il titolo I, Capo V del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie al fine di reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa e potenziando in termini di efficienza le strutture comunali interessate nonché realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate e conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni della convenzione;

Che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modificazioni ed integrazioni, contiene, fra l'altro, le disposizioni relative al controllo ed alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica;

Che in particolare l'articolo 146 del Codice, come modificato con Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione paesaggistica ed attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare le funzioni autorizzatorie, prevedendo al comma 6 la possibilità che la stessa ne deleghi l'esercizio ad altri soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza purché gli Enti delegati:

- dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Che la Regione Piemonte:

- in data 1 dicembre 2008 ha promulgato la legge n.32: "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)*;

- la finalità di detta legge regionale è l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D. Lgs. n.42/2004;
- al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 2 del medesimo articolo si prevede che per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l'autorizzazione paesaggistica è delegata in via residuale ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico - scientifiche di una Commissione denominata "*Commissione Locale per il Paesaggio*", da costituirsi in forma singola o associata;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34 - 10229, modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58 - 1031, sono state fornite le indicazioni per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica della Commissione, in particolare si è stabilito che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non potranno essere contestualmente membri della Commissione Edilizia ma potranno svolgere attività edilizia nel medesimo Comune, astenendosi dall'assistere all'esame della loro pratica allontanandosi dall'aula;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. I Comuni di **Scarnafigi e Lagnasco** stipulano la presente Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dell'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 4 della L.R. 32/08, per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.
2. Alla presente convenzione possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale, previa richiesta ai Comuni di Scarnafigi e Lagnasco, e successivamente ad adozione di delibera consigliare di adesione e approvazione della presente Convenzione con allegato Regolamento.

ART. 2

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Le Amministrazioni interessate, in accordo tra loro, stabiliscono in capo ai rispettivi Consigli comunali la competenza alla nomina dei membri della Commissione in parola, tenendo presente che la stessa deve essere composta da tre membri da scegliersi tra soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale, nella storia dell'arte e dell'architettura, nel restauro, nel riuso dei beni architettonici e culturali, nella progettazione urbanistica ed ambientale, nella pianificazione territoriale, nelle scienze agrarie e forestali e nella gestione del patrimonio naturale.
2. I curricula saranno raccolti e valutati dai Comuni associati e sottoposti ai relativi Consigli comunali per la nomina.
3. I componenti della Commissione assumono le funzioni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, restano in carica fino alla scadenza del mandato elettorale dell'Amministrazione comunale che per prima sarà interessata da consultazioni elettorali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni;
4. Le disposizioni di cui al precedente comma relative alla decadenza nel caso di consultazioni elettorali comunali non si applicano, in sede di prima attuazione, ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio che per primi verranno nominati dai rispettivi Consigli di Scarnafigi e Lagnasco.

ART. 3

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio di ciascun Comune aderente.
2. Il Comune aderente alla convenzione garantisce che non ricorrano per il proprio Ente le incompatibilità di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del citato Regolamento, rispetto alla Commissione nominata dai Comuni associati.
3. La garanzia di cui al comma precedente sarà mantenuta per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, per ogni nuova nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, pena la esclusione automatica di cui al successivo art. 5; a tale scopo, per la verifica del rispetto del presente obbligo, ciascun Comune si impegna a confermare l'assenza di cause di incompatibilità di cui al citato art. 3 del Regolamento, con dichiarazione da allegare ad ogni pratica da sottoporre al parere della Commissione stessa, pena la improcedibilità della stessa.

ART. 4

RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE

1. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, ciascun Comune dovrà nominare il proprio Responsabile del Procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, e che svolgerà le seguenti funzioni:
 - a. istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione, mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, depositandola presso l'altro Ente almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, allegare la dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al precedente art. 3;
 - b. trasmettere se dovuto, una volta acquisito il parere della Commissione, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
 - c. curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune interessato.
2. Ciascun Comune garantirà:
 - a. la convocazione in seduta ordinaria della Commissione ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, dandone tempestiva comunicazione all'altro Comune e salvo diversa determinazione in merito del Presidente. Per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal Responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all'esame della pratica, che saranno valutate dal Presidente o suo delegato, la Commissione potrà essere convocata in seduta straordinaria entro sette giorni dal ricevimento della richiesta;
 - b. la fornitura della sede e delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione;
 - c. la raccolta e la conservazione dei verbali.
 - d. L'accollo delle eventuali spese di cancelleria e di quanto altro serve per il corretto funzionamento della Commissione.

ART. 5

DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. La presente Convenzione ha durata illimitata ma può essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a. esclusione automatica del Comune associato per sopravvenuta incompatibilità dei membri della Commissione di cui all'art. 3 c. 3 del Regolamento;
- b. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale e da comunicarsi all'altro Ente con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita. Ai componenti della Commissione è comunque riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

2. Ciascun Comune assume solamente le eventuali spese derivanti da specifiche attività istruttorie o da sopralluoghi effettuati dalla Commissione nel proprio territorio.

Letto, approvato e sottoscritto:

I SINDACI/DELEGATI DEI COMUNI DI SCARNAFIGI E LAGNASCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

B)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Articolo 1. Composizione

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, istituita dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 42/2004, modificato e integrato con D. Lgs 63/2008, disciplinata dall'art. 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, n. 32, sulla base dei criteri contenuti nell'allegato A) adottato quale parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale 01 dicembre 2008, n. 34-10229 recante "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 successive modifiche e integrazioni, "art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche", modificato con deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313.

2. La Commissione è composta da tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. Il possesso del titolo di studio, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina e durata

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Scarnafigi e Lagnasco. A seguito di apposita convenzione approvata ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.

2. La Commissione è nominata con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali di Scarnafigi e di Lagnasco previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.

3. I componenti della Commissione assumono le funzioni a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, restano in carica fino alla scadenza del mandato elettorale dell'Amministrazione comunale che per prima sarà interessata da consultazioni elettorali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile una sola volta.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma relative alla decadenza nel caso di consultazioni elettorali comunali non si applicano, in sede di prima attuazione, ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio che per primi verranno nominati dai rispettivi Consigli di Scarnafigi e Lagnasco.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con appositi atti deliberativi dei rispettivi Consigli comunali. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario dovrà essere competente nel medesimo settore di attività di quello sostituito (architettura, restauro, ecc.....) e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

7. *Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.*

8. *I Comuni convenzionati assumono solamente le eventuali spese derivanti da specifiche attività istruttorie supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza o da sopralluoghi effettuati dalla Commissione, a partire dalla sede municipale, nel proprio territorio e le eventuali spese di cancelleria e di funzionamento della Commissione.*

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e Urbanistica dei Comuni aderenti.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Ciascun Comune all'atto dell'adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire che non ricorrano per il proprio Ente le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo, pena l'impossibilità di convenzionarsi o la esclusione automatica dalla convenzione siglata.

4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

- a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta o alla presentazione del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da far loro trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tali prescrizioni deve esserne fatta menzione nel verbale.

5. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o concretizzatisi successivamente alla nomina, determinano la decadenza dalla funzione di componente della Commissione, salvo quanto previsto al c. 3 dello stesso art. 3.

2. L'ingiustificata assenza a più di tre riunioni consecutive della Commissione determina la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 2.

Articolo 5. Attribuzioni

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

- L'art. 148 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, assegna alla Commissione per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 della norma citata.

La L.R. 01.12.2008, n. 32, all'art. 3, comma 2, attribuisce alla Commissione il compito di esprimere valutazioni delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata ai Comuni.

- E' demandato alla Commissione Locale per il Paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.
- La Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento proponente, ovvero su richiesta di altre Pubbliche Amministrazioni per casi di particolare specificità e complessità paesistico-ambientale.
- I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.
- Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione ambientale; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

2. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

2. La convocazione compete al Presidente o suo delegato, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta.

3. La Commissione si riunisce in via ordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, di norma una volta al mese, e può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal Responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all'esame della pratica, che saranno valutate dal Presidente o suo delegato.

4. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune proponente, secondo quanto stabilito nella convocazione.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento del Comune interessato che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto di volta in volta individuato dal

Presidente, individuato anche tra i funzionari presenti in commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.

7. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell' adunanza della Commissione ed alla consegna del medesimo ai Comuni aderenti i quali cureranno la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.

8. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è sottoscritto da tutti i Componenti presenti e dal Segretario.

9. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

10. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o suo sostituto.

11. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.

12. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Articolo 7. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile del Procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione, mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
- b) trasmettere se dovuto, una volta acquisito il parere della Commissione, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

2. Quando la Commissione è chiamata ad operare per entrambi i Comuni associati, tutte le funzioni descritte al comma precedente sono svolte dal Responsabile del Procedimento nominato dal rispettivo Comune, oltre ad ogni ulteriore funzione indicata nella rispettiva convenzione.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.